



# COMUNE DI VERNAZZA

PROVINCIA DELLA SPEZIA



Patrimonio Mondiale dell'Umanità - UNESCO  
Area Marina Protetta delle Cinque Terre  
Parco Nazionale delle Cinque Terre

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12

Data: 07-08-2014

### Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO -

L'anno 2014 il giorno 7 del mese di AGOSTO alle ore 9.00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in seduta pubblica si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione, in sessione SPA ordinaria, che è stata partecipata dai Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale, all'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto il **sindaco Sig. Resasco Vincenzo**, ed i seguenti consiglieri:

Nominativo	Presente	Assente	Nominativo	Presente	Assente
RESASCO VINCENZO	X		LERCARI SAMUELE	X	
BURLANDO CLAUDIO		X	IVANI FRANCO	X	
DENEVI DIEGO	X		COLOMBO RITA	X	
MOCCIA GIANNI	X		DE ANGELIS ALFONSO	X	
HALAGAMBA G. BATTISTA	X		BARRANI ANTONIO		X
SALMONESE FRANCESCA	X				

Componenti il Consiglio: Assegnati n. 11 - Presenti n. 9 - In carica n. 11 - Assenti n. 2

Tra gli assenti sono giustificati:

- o Risulta che gli intervenuti sono in numero legale
- o Presiede il Sig. Resasco Vincenzo, nella sua qualità di Sindaco eletto
- o Partecipa, con funzioni di Segretario, il Segretario Comunale Dott. Fernando Carrara
- o Vengono dal Presidente nominati i seguenti scrutatori:


### IL SINDACO

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

**COMUNE DI VERNAZZA**

*Provincia della Spezia*

Allegato alle  
att. base del  
C.C.M. 12 del  
07-08-2014



**REGOLAMENTO PER  
L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA DI  
SOGGIORNO**

# INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Soggetti passivi e presupposto di imposta

Art. 3 - Esenzioni

Art. 4 - Importo dell'imposta

Art. 5 - Adempimenti

Art. 6 - Disposizioni in materia di accertamento

Art. 7 - Sanzioni

Art. 8 - Disposizioni finali

### **ART. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, e 3, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" nell'ambito del Comune di Vernazza.

### **ART. 2 - Soggetti passivi e presupposto di imposta**

1. Sono tenuti al pagamento dell'imposta di soggiorno tutti i soggetti, non residenti, che pernottano nelle strutture turistiche ubicate nel territorio del Comune di Vernazza: alberghi, campeggi, agriturismi, bed & breakfast, ostelli, case e appartamenti per vacanze, affittacamere. L'imposta non si applica nel periodo invernale (novembre - febbraio).

2. Il Titolare o Gestore delle strutture ricettive opera in veste di sostituto d'imposta.

3. Il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta provvede alla riscossione e risponde direttamente del corretto ed integrale riversamento al Comune delle somme incassate.

### **ART. 3 - Esenzioni**

1. Non sono tenuti al pagamento dell'imposta i seguenti soggetti :

- a) Minori fino a 10 anni ;
- b) Autisti ed accompagnatori di gruppi turistici ;

### **ART. 4 - Importo dell'imposta**

1. L'importo dell'imposta è diversificato in base alla tipologia della struttura ricettiva, ed è applicato per un massimo di tre notti consecutive, secondo quanto di seguito specificato :

- a) alberghi, agriturismi, bed & breakfast, ostelli, case e appartamenti per vacanze, affittacamere : euro 1,00 a notte per persona;
- b) camping (clienti itineranti) : euro 0,65 a notte per persona;
- c) camping (clienti stanziali) : euro 65,00 a piazzola per anno;

### **ART. 5 - Adempimenti**

1. Il gestore della struttura deve comunicare al Comune ogni tre mesi, entro il 10 del mese successivo , il numero e il periodo dei pernottamenti registrati nella propria struttura ricettiva .

2. Il gestore rilascia al turista quietanza del pagamento dell'imposta di soggiorno<sup>0</sup>, e ne versa l'importo al Comune, entro il medesimo termine stabilito per l'obbligo di comunicazione.

#### **ART. 6 - Disposizioni in materia di accertamento**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'Imposta di Soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'Art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n 296 e le altre disposizioni in materia di accertamento sui tributi comunali.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:

a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o a trasmettere atti e documenti relativi alla permanenza nella struttura;

b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi ai dati e a notizie specifiche, con invito a restituirli compilati e firmati.

3. Il gestore della struttura ricettiva è altresì tenuto a segnalare al Comune, nelle dichiarazioni di cui all'Art. 5, comma 1, le generalità dei contribuenti evasori. L'adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dall'interessato, come prescritto dall'art 24, comma 1, lettera a, del d Lgs 193/2003.

#### **ART. 7 - Sanzioni**

1. Per l'omessa, incompleta, infedele, tardiva comunicazione prevista nel presente regolamento, commessa da parte del soggetto gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 105,00 a 500,00 €, ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18/08/2000, n 267.

2. Per l'omesso, parziale, tardivo versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato o tardivamente versato, ai sensi dell'art, 13 del decreto legislativo 18/12/1997, n 471.

#### **ART. 8 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni regolamentari o di legge vigenti;

2. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2015.